



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2882 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 novembre 2024**

**che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N5 nel pollame nella contea dello Yorkshire (Inghilterra), confermato il 5 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di HPAI del sottotipo H5N1 nel pollame negli stati della California e dell'Oregon, confermati tra il 24 ottobre 2024 e il 2 novembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (8) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai.
- (9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai.
- (10) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (11) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404**

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.328 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.329:

«GB Regno Unito	GB-2.329	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.11.2024»;	
-----------------------	----------	---	-------	--	-------------	--

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.685 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.686 a US-2.692:

«US Stati Uniti	US-2.686	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.10.2024	
	US-2.687		N, P1		24.10.2024	
	US-2.688		N, P1		29.10.2024	
	US-2.689		N, P1		29.10.2024	
	US-2.690		N, P1		30.10.2024	
	US-2.691		N, P1		30.10.2024	
	US-2.692		N, P1		2.11.2024»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.328 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.329:

«Regno Unito	GB-2.329	near Hornsea, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.86 and W0.24»;
-----------------	----------	--

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.685 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.686 a US-2.692:

«Stati Uniti	US-2.686	State of Oregon Clackamas 03 Clackamas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.7154199°W 45.2437728°N)
	US-2.687	State of California Tulare 02 Tulare County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.5174744°W 36.1371362°N)
	US-2.688	State of California Kings 01 Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.6651141°W 36.2024680°N)

US-2.689	State of California Kings 02 Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.6936533°W 36.2163605°N)
US-2.690	State of California Kings 03 Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.7121260°W 36.2956547°N)
US-2.691	State of California Fresno 09 Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.8742469°W 36.6987976°N)
US-2.692	State of California Sacramento 05 Sacramento County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.3495297°W 38.4882732°N);

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

- a) alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.328 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.329:

«GB Regno Unito	GB-2.329	POU, RAT	N, P1		5.11.2024	
		GBM	P1		5.11.2024»;	

- b) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.685 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.686 a US-2.692:

«US Stati Uniti	US-2.686	POU, RAT	N, P1		24.10.2024	
		GBM	P1		24.10.2024	
	US-2.687	POU, RAT	N, P1		24.10.2024	
		GBM	P1		24.10.2024	
	US-2.688	POU, RAT	N, P1		29.10.2024	
		GBM	P1		29.10.2024	
	US-2.689	POU, RAT	N, P1		29.10.2024	
		GBM	P1		29.10.2024	
	US-2.690	POU, RAT	N, P1		30.10.2024	
		GBM	P1		30.10.2024	
	US-2.691	POU, RAT	N, P1		30.10.2024	
		GBM	P1		30.10.2024	
	US-2.692	POU, RAT	N, P1		2.11.2024	
		GBM	P1		2.11.2024».	